

# **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE “Viviamo in Positivo – Vip Perugia - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita l'Associazione denominata “Viviamo In Positivo- Vip Perugia - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO“, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “VIP Perugia - ODV”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione fissa la propria sede in via Campo di Marte 9, 06124 Perugia (PG), c/o CESVOL PERUGIA, IV piano. La variazione della sede all'interno del medesimo Comune non dà luogo a variazione dello statuto e può essere decisa con decisione dell'assemblea ordinaria dei soci.

I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

L'Associazione ViviamoInPositivo VIP Perugia è democratica, apartitica, e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito socio-assistenziale.

### **ART. 2**

(Statuto)

VIP Perugia - ODV è disciplinata dagli articoli 36 SS del Codice Civile, dal presente statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione agisce in conformità del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### ART.3

#### (Oggetto e finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono indicate nell'articolo 5, comma i del D.Lgs. 117/2017 alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - 1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione delle dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ,potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza , della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- offrire presenza dei volontari clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case famiglia, nei luoghi di detenzione, nei paesi di guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- offrire presenza dei volontari-clown in paesi in via di sviluppo, in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di difficoltà fisica e morale;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari-clown
- sensibilizzare e formare sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a pro- muovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio gioioso in qualunque area di disagio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- svolgere ogni tipo di attività culturale, sportiva, informativa, artistica, ricreativa, congressuale e del tempo libero;
- istituire sedi secondarie, succursali, uffici per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta di domande di adesione alle singole iniziative;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra indicate, comunque utili alla realizzazione degli scopi associativi, tra questi, a titolo meramente esemplificativo senza pregiudizio di qualsiasi altro tipo, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e/o di promozione sociale e che favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- stipulare contratti, di natura privata o pubblica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti;
- svolgere atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini;

- svolgere atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative aiutando in qualsiasi modo e in qualsiasi situazione chi è in difficoltà.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## TITOLO II- GLI ASSOCIATI

### ART. 4

(Definizione di soci aderenti)

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Il numero dei soci è illimitato. Alla associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

## ART. 5.

### (Modalità di ammissione)

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

## ART. 6

### (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-stata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità.
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
- A svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## ART. 7

(Status di socio aderente)

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'associazione sono svolte a titolo di gratuità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

## ART.8

### (Scioglimento del rapporto sociale)

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni, decesso o esclusione;
- Non pagamento della quota sociale entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro la data di scadenza se prima di dicembre;
- Svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione;
- Inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell'Associazione

Chiunque aderisce all'Associazione può esercitare il suo diritto di recesso in qualsiasi momento, comunicando forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Al socio che non paga la quota associativa ed assicurativa entro il 15 dicembre di ogni anno (considerando che le quote sono relative all'anno successivo) verrà inviata una comunicazione ufficiale – preceduta da un sollecito ufficioso - in cui viene specificata la data ultima entro la quale dovrà essere saldato il pagamento (entro 60 giorni dall'invio della comunicazione), ammonendo il

socio che trascorsa tale data l'assemblea dei soci provvederà a deliberarne l'esclusione dall'Associazione.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### TITOLO III- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

#### ART. 9

##### (Finanziamento dell'associazione)

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) contributi degli aderenti;
- c) rendite patrimoniali;
- d) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- e) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;
- f) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- h) entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- j) entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del D.Lgs. 117/17.

## ART.10

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

## ART. 11

(Esercizio sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate errori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

## ART. 12

(Utili e residui attivi)

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività con finalità solidaristiche e sociali previste nel presente statuto. Il Consiglio direttivo può decidere a fine gestione di destinare eventuali utili per iniziative di carattere assistenziale e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 13  
(Libri Sociali Obbligatorii)

L'associazione tiene:

- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

ART. 14  
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione, ovvero in formato digitale nel programma gestionale interno dell'associazione.

#### ART. 15

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. P17/2017.

#### ART. 16

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### ART. 17

(Responsabilità della organizzazione)

Gli amministratori sono responsabili di eventuali danni economici nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta, e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile "Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

#### ART. 18

(Bilancio sociale)

Viene redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Di. Lgs. 117/2017.

### TITOLO IV- AMMINISTRAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

#### ART. 19

(Organi sociali)

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

ART. 20  
(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del codice civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata mezzo lettera, fax, e-mail, programma gestionale interno, spedita/divulgata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto, ogni tre anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, o da altro associato in sua assenza. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

In seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa da quella prevista per la prima convocazione, l'Assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro

contributo eventualmente dovuto all'associazione. L'Assemblea viene diretta dal presidente dell'Associazione o in sua mancanza da un presidente di assemblea eletto per alzata di mano tra i soci presenti. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario dell'Associazione, o in sua mancanza da un socio a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti nei computer del Presidente e del segretario come file dell'associazione e inviato ad ogni socio che in qualunque momento può prenderne visione.

In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si esprimono come "astenuato" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione. Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

## ART.21

### (Compiti dell'Assemblea ordinaria)

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto sociale e nei limiti ex legge consentiti;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;

h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## ART. 22

(Assemblea straordinaria)

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci in proprio o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

## Art. 23

( Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- Redigere il Regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto che poi sarà sottoposto all'Approvazione dell'Assemblea dei soci.
- Emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione.
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- Redigere il bilancio dell'associazione.
- Stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea.
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

#### ART. 24

(Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. Esso è composto da un numero minimo di tre membri fino a cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche via posta elettronica, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario che lo ha redatto, viene conservato agli atti nel computer del Presidente e del segretario come file dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, l'Assemblea dei soci da convocare entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica. Se venisse a mancare o si dimettesse il Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo.

Se venissero a mancare o si dimettessero la maggioranza dei membri del consiglio direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio. In questi casi l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Al termine del loro mandato, i componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili, fino al massimo di una volta consecutiva.

## ART. 25

### ( Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente può delegare il tesoriere ad effettuare tutte le operazioni bancarie e operare in conto corrente.

## ART. 26

(Il Vice Presidente)

Sostituisce il Presidente in caso di assenza. Svolge incarichi utili per sostenere insieme al Presidente la gestione dell'Associazione.

## ART. 27

(Il Segretario)

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- Redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

## ART. 28

(Tesoriere)

Il ruolo di tesoriere può essere svolto dal Segretario, dal Vicepresidente o da altro consigliere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. IL tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- predispone lo schema del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà di marzo. .
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## ART. 29

(I consiglieri)

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non é attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante della Associazione é il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di

indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni. I Consiglieri possono essere massimo 2.

#### ART. 30

##### (L'Organo di controllo)

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno o qualora fossero superati i limiti economici e dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 3297, comma II del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

### TITOLO V- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### ART. 31

##### (Controversie tra gli associati)

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del

contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

#### Art. 32

##### (Scioglimento dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato da tre quarti dei soci, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero i tre quarti dei soci necessario, il liquidatore è nominato dal Presidente del Tribunale ove trovasi la sede dell'Associazione.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

#### Art. 33

##### (Devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato, avente analoghe finalità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Esso sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

#### Art. 34

##### (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. Del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.

I soci dell'associazione Viviamo in Positivo, VIP Perugia ODV, presa visione del presente Statuto, composto da n. 34 articoli, ne approvano il contenuto in data odierna.

Letto approvato e sottoscritto.

Data: 16/04/19